



Prot. N° 2011/0000083

Treviso, 03/01/2011

Pratica. N° 2010/1049

Resp. Procedimento: **dott.ssa Luisa Memo (0422 656765)**

Resp. Istruttoria: **dott.ssa Luisa Memo (0422 656765)**

Spett.le REGIONE VENETO
Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente
Calle Priuli - Cannaregio 99
30121 VENEZIA (VE)

Spett.le A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5/A
31100 TREVISO (TV)

Spett. ANACI c/o rag. Maurizio Ceschini
viale Italia, 13
31015 CONEGLIANO (TV)

Spett. Associazione Comuni Della Marca
Trevigiana
c.a. dr. GP. Cescon
Via Terraglio, 58 (ex PIME)
31022 PREGANZIOL (TV)

AZIENDA SPECIALE
TREVISO TECNOLOGIA
alla c.a. Ing. Stefano Zambon
Via Roma, 20 Cond. Cristallo Lancenigo
31050 VILLORBA (TV)

Spett.le ULSS 7
Responsabile Servizio SPISAL
Via Lubin, 22
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

AZIENDA ULSS n.8 ASOLO
c.a. dr. E. Contessotto
Via Forestuzzo, 41
31011 ASOLO (TV)

AZIENDA ULSS 9 TREVISO
c.a. dr. L. Ros
Via Castellana, 2
31100 TREVISO (TV)

Spett.le Comando Carabinieri per la Tutela
dell'Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico di Treviso
Viale G.G. Felissent, 63
31050 VILLORBA (TV)



AL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Comando Provinciale di Treviso
Via Orioli, 1
31100 TREVISO (TV)

Spett.le VIGILI DEL FUOCO Servizi Tecnici ed
Amministrativi
Via Santa Barbara, 5
31100 TREVISO (TV)

UNINDUSTRIA TREVISO
c.a. dr. Meggiato
Piazza S. Andrea, 10
31100 TREVISO (TV)

Spett. le CONFARTIGIANATO DELLA MARCA
TREVIGIANA
c.a. sig. PL. Buriollo
Via Bastia, 40
31100 TREVISO (TV)

Spett.le FEDERLEGNO ARREDO TRIVENETO
Via Torino, 151/c
30175 VENEZIA - MESTRE (VE)

OGGETTO: Impianti termici civili: modifiche introdotte dal D.Lgs 128/2010 alla parte V del D.Lgs. 152/06

Il D.Lgs n. 128 del 29.06.2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.184/L del 11.08.2010, ha introdotto importanti modifiche alle parti II e V del D.Lgs 152/06.

Il presente documento intende portare chiarimenti sulle modifiche apportate alla disciplina degli impianti termici civili, così come affrontata nei titoli I, II e III della parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., rimandando ad eventuali successivi documenti l'approfondimento delle altre modifiche apportate dal citato D.Lgs 128/10.

Si ritiene utile riportare alcune delle modifiche apportate dalla nuova normativa, facendo presente che laddove si cita un articolo, senza ulteriori specificazioni, si fa riferimento ad articoli del D.Lgs 152/06, così come modificati dal D.Lgs 128/10.

IMPIANTO TERMICO CIVILE = la definizione di cui alla lettera d) dell'articolo 283 risulta così modificata: "impianto termico la cui produzione di calore è **esclusivamente** destinata....al riscaldamento....di ambienti...o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari;..." L'introduzione del termine "esclusivamente" fa sì che tutti gli impianti ad uso promiscuo, civile e produttivo, in qualsiasi proporzione, debbano essere classificati come produttivi e disciplinati quindi dal titolo I (e non dal titolo II) della parte V del D.Lgs 152/06.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO II = Alla luce delle modifiche apportate all'art. 282, rientrano nel campo di applicazione del titolo II tutti gli impianti termici civili di potenzialità inferiore a 3 MW, mentre rientrano nel titolo I gli impianti termici civili di potenzialità superiore o uguale a 3 MW. Si noti anche la parallela soppressione del comma 14 dell'art. 269.

POTENZIALITA' TERMICA NOMINALE = le definizioni di potenzialità termica nominale di cui



agli artt. 268 e 283 non hanno subito modifiche. Va però evidenziato quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 282:” Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera in qualsiasi caso come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I...”

COMBUSTIBILI AMMESSI = All'allegato X, parte I, sezione 2 “Elenco dei combustibili di cui è consentito l'uso negli impianti di cui al Titolo II” sono state soppresse le lettere l) “olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio...” ed m) “emulsioni acqua-olio combustibile...” e pertanto l'utilizzo di tali combustibili non è più ammesso per gli impianti termici di cui al Titolo II.

DENUNCIA DI CUI ALL'ART. 284 = per i nuovi impianti termici civili (o modifiche di impianto) la denuncia di cui al comma 1 dell'articolo 284 è stata sostituita da una dichiarazione da allegare alla dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37 del 22.01.2008. Per quanto riguarda gli impianti esistenti (comma 2 dell'art. 284) entro il termine del 31.12.2012 il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico civile è tenuto a compilare e ad inviare all'autorità competente una dichiarazione di rispondenza alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 e di idoneità al rispetto dei valori limite di cui all'art. 286.

Alla luce di quanto sopra riportato sembra doversi intendere che solo gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.3 MW ed inferiore a 3 MW, che alla data di entrata in vigore del D.Lgs 128/2010 (26.08.2010) possono dimostrare di aver ottenuto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o di aver presentato domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi della parte V, titolo I del D.Lgs 152/06, possono continuare ad essere alimentati ad olio combustibile o sue emulsioni, con le caratteristiche di cui all' Allegato X, parte II, sezione 1, fino e non oltre il 01.09.2013 (art.3, comma 32, di cui al D.Lgs 128/2010).

Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.3 MW ed inferiori a 3 MW, esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs 128/2010 (26.08.2010) e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, l'uso dell'olio combustibile o sue emulsioni non risulta più consentito.

Per permettere le necessarie opere di modifica agli impianti e lo smaltimento delle scorte di combustibile in essere, si ritiene di consentire l'uso dell'olio combustibile o sue emulsioni fino e non oltre il 01.09.2011, previa dichiarazione agli uffici provinciali della sussistenza delle condizioni per la proroga e formale impegno alla modifica degli impianti. Tale dichiarazione, redatta sul modello predisposto dagli uffici, dovrà pervenire alla Provincia entro e non oltre il 28.02.2011. Entro il termine del 01.10.2011 dovrà essere trasmessa la documentazione comprovante l'avvenuta messa a norma dell'impianto.

Si precisa che per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.3 MW ed inferiore a 3 MW non è possibile l'uso di olio combustibile o sue emulsioni al di fuori delle casistiche sopra riportate e non può essere consentito in impianti termici civili di nuova costruzione o in caso di modifiche sostanziali, né può esserne consentito l'uso in impianti termici civili precedentemente alimentati con altri combustibili.

Si ricorda che per gli impianti termici civili di potenzialità termica nominale inferiore a 0.3 MW l'uso dell'olio combustibile o sue emulsioni risulta non ammesso già a partire dal 01.09.2007 ai sensi del D.Lgs 152/06.

Si rammenta altresì che l'uso di combustibili non conformi a quanto previsto dall'allegato X alla parte V del DLgs 152/06 e comunque dalla normativa vigente in materia è sanzionabile ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 296 dello stesso DLgs 152/06 per gli impianti



termici civili che ricadono nella disciplina del titolo II e ai sensi del comma 1, lettera a) del sopra citato art. 296 del DLgs 152/06 per gli impianti di cui al titolo I.

Si richiama, infine, al rispetto delle normative in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di apparecchiature a pressione.

Sono fatte salve le competenze delle Amministrazioni Comunali e della Regione in materia di qualità dell'aria.

Questa Amministrazione si riserva di rivedere il presente documento in caso di ulteriori modifiche al D.Lgs 152/06.

Il Dirigente del Settore
Ambiente e Pianificazione Territoriale
dr. Carlo Rapicavoli